

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 93/92/CEE DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1993

relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote <sup>(1)</sup>,

vista la proposta della Commissione <sup>(2)</sup>,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(3)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(4)</sup>,

considerando che in ciascuno Stato membro i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a due o a tre ruote devono rispondere a talune caratteristiche tecniche stabilite da prescrizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all'altro; che, per la loro disparità, dette prescrizioni ostacolano gli scambi all'interno della Comunità;

considerando che detti ostacoli al funzionamento del mercato interno possono essere eliminati se le stesse prescrizioni sono adottate da tutti gli Stati membri in luogo delle rispettive regolamentazioni nazionali;

(1) GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 72.

(2) GU n. C 93 del 13. 4. 1992, pag. 39.

(3) GU n. C 305 del 23. 11. 1992, pag. 115 e decisione del 27 ottobre 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. C 313 del 30. 11. 1992, pag. 7.

considerando che l'introduzione di prescrizioni armonizzate relative ai dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa è necessaria al fine di consentire l'applicazione, per ciascun tipo dei suddetti veicoli, della procedura di omologazione di cui alla direttiva 92/61/CEE;

considerando che, per facilitare l'accesso ai mercati dei paesi non membri della Comunità, è necessario stabilire, per quanto riguarda i motocicli a due ruote, l'equivalenza delle prescrizioni contenute nella presente direttiva con quelle del regolamento n. 53 dell'ECE/ONU,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

La presente direttiva si applica all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di tutti i tipi di veicoli a motore a due o a tre ruote, definiti all'articolo 1 della direttiva 92/61/CEE.

### Articolo 2

La procedura per la concessione dell'omologazione relativamente all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote nonché le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite dalla direttiva 92/61/CEE.

### Articolo 3

Conformemente all'articolo 11 della direttiva 92/61/CEE è riconosciuta l'equivalenza delle prescrizioni della pre-